



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 621 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione il 14.10.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra

Parte_1 corrente in Santa Croce sull'Arno (PI) via Lombardia n. 37 (P.IVA P.IVA_1 – PEC: Email_1), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimo Mambelli (Fax 0543.33923 – C.F.: C.F._1 – PEC Email_2 suo domiciliatario in Forlì (FC) piazza Aurelio Saffi n. 32

- attrice

e

CP_1 (C.F. CodiceFiscale_2), con studio in Pontedera (PI) via I° Maggio n.24 ed ivi residente in via Stefanelli n.2, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Pericoli (C.F. CodiceFiscale_3 – Pec: Email_3 con domicilio digitale eletto presso il predetto difensore con studio in 56025 - Pontedera (PI) via Roma n.3/A, fax 0587.212010

-convenuto

Oggetto: Impugnazione di lodo arbitrale.

Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate in data 30.9.2025 (quanto a parte attrice) e il 26.9.2025 (quanto a parte convenuta).

Breve excursus processuale

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.02.2022 la Parte_1 rappresentata e difesa come in atti, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale CP_1, onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “*Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale di Pisa, contrariis rejectis,- accertare l'invalidità e/o l'annullamento del lodo arbitrale reso dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Pisa, Arbitro Unico Dott. Persona_1 in data 02.04.2021;- per effetto accertare e dichiarare l'annullamento del contratto di incarico professionale del 09/01/2020*

concluso in conflitto di interessi ex art. 2475 ter c.c. tra il sig. Controparte_2 in qualità di Presidente del CdA società Parte_1 e l'AD dott. CP_1 - in subordine accertare e dichiarare la nullità, totale o eventualmente parziale, del contratto di incarico professionale del 09/01/2020 in quanto privo del requisito della causa ex art. 1418 secondo comma c.c. e per l'effetto condannare il dott. CP_1 al risarcimento dei danni patiti dalla società nella misura che sarà accertata nel corso del procedimento; - in ogni caso condannare il dott. CP_1 a restituire quanto corrisposto da Parte_1 in esecuzione dell'anzidetto lodo pari € 50.802,28 nonché le spese legali dello scrivente procuratore per € 6.412,80; - con vittoria di spese”.

A sostegno delle proprie richieste la società attrice esponeva che:

- 1) Parte_1 fondata nel 1987 dai fratelli Controparte_2 e CP_3, si occupava di commercio, produzione e trasformazione di prodotti destinati all'industria conciaria;
- 2) in data 02/11/1994 l'assemblea dei soci della Parte_1 aveva nominato il dott. CP_1 Amministratore Delegato;
- 3) da allora, e fino al verificarsi dei fatti per cui è processo, Parte_1 era stata gestita da un consiglio di amministrazione composto da Controparte_2, Controparte_4 e dal convenuto dott. CP_1 amministratore delegato;
- 4) nel giugno 2018 era iniziata una trattativa tra i predetti e la società Controparte_5 per la cessione delle quote di Parte_1
- 5) la trattativa era stata condotta, per i soci Parte_1 dall'amministratore delegato dott. CP_1 [...] ed era stata poi cristallizzata nell'atto di cessione delle quote in data 19/04/2019, con il quale il 90% del capitale sociale di Parte_1 era stato ceduto a Controparte_5 la quale aveva designato un nuovo CdA;
- 6) poco dopo il trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza assoluta e la nomina del nuovo CdA, la nuova compagine aveva appreso di un contratto concluso il 09/01/2019 tra l'allora presidente del CdA e l'allora l'amministratore delegato, entrambi con facoltà di spendita del nome della società, a totale insaputa del futuro acquirente;
- 7) trattavasi di un contratto concluso in seno al CdA, con cui l'allora presidente del CdA affidava all'allora amministratore delegato un incarico di consulenza aziendale, amministrativa e fiscale a tutto vantaggio dunque di un membro del CdA, per giunta amministratore delegato, con potere di spendita del nome e in grave danno di Parte_1
- 8) peraltro un incarico di natura prettamente fiduciaria, della durata di ben un quadriennio, contenente una sostanziale/incondizionata libertà di recesso a favore del professionista amministratore delegato dott. CP_1 ed elevatissime penali in danno Parte_1 in caso di esercizio della facoltà di recesso;
- 9) il pregiudizio grave, anzi gravissimo, era incontrovertibile ove si fosse considerato che i due soggetti stipulanti attraverso tale contratto avevano obbligato Parte_1 da loro rappresentata/gestita, a pagare ad uno di loro, l'amministratore delegato CP_1 € 12.000,00 oltre accessori l'anno, per ben quattro anni (€ 40.983,06), per compiere prestazioni proprie della sua professione di commercialista ma che erano le medesime da svolgere (dal 1994) in forza dell'anzidetta delega;

10) preso atto di quanto sopra, obtorto collo, la nuova proprietà aveva comunque cercato un punto di incontro con il dott. CP_1 anche in ragione del rapporto di lunga data del professionista con la società, proponendogli una negoziazione del compenso onde evitare un contenzioso;

11) il netto rifiuto del dott. CP_1 aveva condotto alla rottura dei rapporti e alla conseguente risoluzione del contratto;

12) quindi in data 24/07/2020 il dott. CP_1 aveva invocato l'art. 11 del contestato contratto, che recitava: *“Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta da un arbitrato irrituale procedendo a nominare un arbitro tra gli iscritti alla Camera Arbitrale della CCLAA di Pisa. L'arbitro deciderà secondo diritto”*;

13) che, pertanto, lo stesso dott. CP_1 aveva chiesto, a mezzo dell'avv. Stefano Pericoli, che- previo accertamento del recesso senza giusta causa di Parte_1 dall'incarico professionale del 09/01/2019- la società fosse condannata al pagamento di € 40.983,06, pari al compenso professionale a lui dovuto per l'intero periodo contrattuale;

14) Parte_1 si era costituita chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale: a) di accertare l'invalidità del contratto di incarico professionale del 09/01/2020 concluso in conflitto di interessi ex art. 2475 ter c.c., di dichiararne l'annullamento e, per l'effetto, condannare il dott. CP_1 al risarcimento dei danni patiti dalla società nella misura da accertarsi nel corso del procedimento; b) in via subordinata riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità, totale o eventualmente parziale, del contratto di incarico professionale del 09/01/2020 in quanto privo del requisito della causa ex art. 1418 secondo comma c.c. e, per l'effetto, condannare il dott. CP_1 al risarcimento dei danni patiti dalla società nella misura da accertarsi nel corso del procedimento;

15) istruito il procedimento solo in via documentale, l'Arbitro Unico con Lodo del 02/04/2021 così aveva deciso: - condanna la Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del dott. CP_1 della somma di € 33.488,00 (comprensivi di contributo previdenziale) oltre spese anticipate per € 127,70 ed oltre IVA se dovuta e come prevista dalla legge; - rigetta le domande riconvenzionali formulate da Parte_1 nei confronti del dr. CP_1 - condanna Parte_1 al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 6.394,00 di cui € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 860,00 per la fase di trattazione ed € 2.767,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per le spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA e IVA come per legge; - condanna Parte_1 al pagamento delle spese di arbitrato;

16) le conclusioni cui era giunto l'Arbitro erano giuridicamente errate. Infatti la decisione, che -pur nell'ambito di un arbitrato irrituale- avrebbe dovuto essere presa secondo le regole di diritto (art. 11 del citato contratto), confliggeva con le più elementari norme disciplinanti i rapporti oggetto di causa;

17) con maggior sforzo esplicativo, non poteva non rilevarsi l'erroneità del lodo laddove aveva negato l'annullabilità del contratto *de quo* ai sensi dell'art. 2475 ter comma primo c.c. (*“I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”*);

18) nella specie non potevano esservi dubbi né in ordine al conflitto di interessi né in ordine al danno cagionato, in conseguenza di quest'ultimo, a Parte_1

19) quanto al conflitto di interessi, bastava pensare che il contratto era stato concluso in seno allo stesso CdA, tra le persone che rappresentavano/gestivano in quel momento la società, quali il presidente e l'amministratore delegato -munito di ampia delega e della spendita del nome-, nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, il dott. CP_1

20) il pregiudizio economico in danno della Parte_1 poi, non era meno manifesto e grave ove si fosse considerato che la società veniva obbligata, attraverso il contratto in questione, a pagare al dott. CP_1 un'importante somma annuale per quattro anni per svolgere le medesime prestazioni che egli era chiamato a svolgere in forza della delega di consigliere, insomma una dannosa duplicazione;

21) andava inoltre considerato che il CdA, nel confezionare tale contratto, aveva avuto cura di farcirlo di clausole in tutto danno della Parte_1 quale quella che attribuiva all'amministratore delegato CP_1 una sostanziale/incondizionata libertà di recesso e quella dell'elevatissima penale ai danni di Parte_1 in caso di recesso prima della scadenza;

22) dirimente era la seguente ulteriore considerazione: il soggetto competente per la conclusione del contratto con il quale era stato affidato l'incarico di consulenza al dott. CP_1 sarebbe stato proprio lo stesso dott. CP_1 nella sua qualità di amministratore delegato della Parte_1

23) ciò era avvenuto in forza della delega affidatagli dall'assemblea in data 02/11/1994 e del potere di spendita del nome collegato al ruolo di amministratore delegato;

24) ovviamente, il dott. CP_1 non aveva potuto procedere all'affidamento dell'incarico a sé stesso per conto della società, essendogli impedito dall'art. 1395 c.c. di concludere in rappresentanza della società un contratto con sé stesso senza ottenere, quanto meno, la previa espressa autorizzazione dell'assemblea;

25) per questo motivo -e, cioè, per bypassare la necessaria richiesta di autorizzazione all'assemblea dei soci- i due stipulanti il contratto *de quo* avevano architettato il maldestro stratagemma che prevedeva che a sottoscrivere detto contratto fosse il presidente del CdA sfornito peraltro di delega in tal senso;

26) era evidente come un simile escamotage non potesse, di per sé, elidere quel conflitto di interessi che avrebbe dovuto portare il CdA a fare autorizzare l'operazione dall'assemblea;

27) inoltre la decisione dell'Arbitro era *contra legem* anche nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di nullità dell'affidamento di incarico proposta dalla società;

28) era infatti evidente la nullità del contratto per mancanza della causa ex art. 1418 c.c., in quanto risultavano del tutto inesistenti qualunque funzione economico sociale nonché una causa in concreto dell'incarico, il quale aveva ad oggetto -almeno in parte- le stesse mansioni che già erano state affidate al dott. CP_1 nella sua carica di amministratore delegato della società;

29) in un simile contesto, la decisione dell'arbitro unico, di rigetto sia della domanda di annullamento del contratto ex art. 2475 ter c.c. sia di quella ex art. 1418 comma secondo c.c., era non soltanto gravemente errata ma, soprattutto, resa in spregio a una delle regole fissate dalle parti nella convenzione arbitrale;

30) come detto, infatti, mediante l'art. 11 della convenzione le parti avevano stabilito che "*L'arbitro deciderà secondo diritto*";

31) detta previsione consentiva ad essa istante, ex art. 808 n. 4 cpc, di domandare l'invalidità/annullamento del lodo per il mancato rispetto dei criteri di valutazione previsti dalle parti per la sua emanazione e dei criteri di giudizio;

32) in definitiva il lodo impugnato era invalido perché reso in violazione delle norme di diritto attinenti al merito della controversia.

Si costituiva il convenuto, contestando integralmente la fondatezza della pretesa di parte attrice, in quanto i fatti così come narrati da quest'ultima non corrispondevano al vero, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda in quanto, a suo dire, parte attrice avrebbe instaurato il presente giudizio solo ed esclusivamente per contestare l'esito, per lei infausto, del procedimento arbitrale, il provvedimento reso in esito al quale doveva ritenersi non impugnabile in caso di meri "errores in iudicando".

In particolare, il CP_1 evidenziava come, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, il giudizio arbitrale si fosse svolto nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 11 del contratto del 9.01.2019 (doc. 4 parte attrice): sì che il lodo doveva considerarsi emesso secondo diritto e, in conseguenza di ciò, non sussistevano i presupposti per l'impugnazione dello stesso sia dal punto di vista procedurale che nel merito.

Si riportava, pertanto, integralmente alle motivazioni in diritto contenute nel lodo stesso, sottolineando come, proprio in conseguenza di tali motivazioni, la domanda attrice avanzata nel presente giudizio fosse non soltanto palesemente inammissibile e infondata, ma anche temeraria in relazione ai fatti di causa, alle evidenze documentali, alle norme di legge e alla costante e univoca giurisprudenza in materia di impugnazione del lodo arbitrale irrituale.

Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione rigettare la domanda di invalidità/annullamento del lodo arbitrale spiegata da Parte_1 perchè inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con condanna di parte attrice al risarcimento del danno in via equitativa ex art.96 c.p.c. comma primo o comma terzo"*.

A seguito della prima udienza, il Giudice, assegnava i termini per le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. e rinviava ad altra data per la discussione sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti.

La causa veniva quindi istruita solo documentalmente e, in esito all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 9.10.2025, veniva trattenuta in decisione da questo giudice -cui il procedimento era stato, medio tempore, riassegnato- con ordinanza in data 14.10.2025, mediante la quale venivano concessi, alle parti, i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

.....

Merito della lite e motivi in fatto e in diritto della decisione

Rileva questo giudice, nel venire a decidere la presente controversia e iniziando dalla domanda di parte attrice avanzata in via principale, consistente nella richiesta diretta a sentir dichiarare l'invalidità e/o disporre l'annullamento del lodo arbitrale reso in data 02.04.2021 dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Pisa, Arbitro Unico dott. Persona_1 che non sussistono i presupposti giustificanti l'accoglimento della stessa.

E, invero, l'art. 11 del contratto concluso in data 09.01.2019 tra l'allora presidente del consiglio di amministrazione per la *Parte_1* e l'odierno convenuto, rubricato "*Clausola di conciliazione e Arbitrato*", espressamente prevede che *"ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad un arbitrato irrituale procedendo a nominare un arbitro tra gli iscritti alla Camera Arbitrale della CCIAA di Pisa. L'arbitro deciderà secondo diritto"*.

E' stato quindi previsto il ricorso a un arbitrato irrituale (o libero), che avrebbe dovuto decidere secondo diritto.

Ora, dell'arbitrato irrituale, contrariamente a quello rituale, può essere chiesto l'annullamento con ricorso al Tribunale ordinario, data la sua natura contrattuale, e tale natura rende il lodo impugnabile esclusivamente per vizi della volontà (errore, violenza, dolo o incapacità) e non anche per errori di diritto o di giudizio. Ciò è previsto chiaramente dall'art. 808 ter c.p.c. che disciplina l'arbitrato irrituale e che espressamente recita, al comma 2: *"Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I: 1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non e' stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825"*.

L'introduzione dell'art. 808 ter c.p.c. c. 2, avvenuta con la riforma nell'anno 2006, ha quindi codificato quindi cinque motivi di annullamento, in parte coincidenti con quelli previsti anche per l'arbitrato rituale dall'art. 829 c.p.c.: 1) Quando la convenzione d'arbitrato è invalida o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai loro limiti, a condizione che le parti abbiano sollevato la relativa eccezione nel procedimento arbitrale. Tale ipotesi è riscontrabile ogni qualvolta non risulti chiara, nella convenzione d'arbitrato, la volontà delle parti di deferire la causa a un collegio arbitrale, o quando non è espresso in forma scritta il contenuto della convenzione o la stessa abbia ad oggetto diritti non compromettibili; oppure quando gli arbitri si siano pronunciati su questioni giuridiche non oggetto della convenzione che ha attribuito loro l'incarico; 2) Per la violazione delle forme e dei modi stabiliti dalle parti nella convenzione arbitrale per la nomina degli arbitri. Questo motivo fa riferimento all'eventuale violazione di tutte quelle regole negoziali poste alla base della costituzione del collegio nell'arbitrato irrituale; sarebbe, ad esempio, indubbiamente annullabile il lodo pronunciato da arbitri nominati da un'autorità diversa rispetto a quella indicata nella convenzione d'arbitrato; 3) Quando il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812 c.p.c.. Tale motivo fa riferimento all'ipotesi di un arbitro, investito della causa, che si riveli privo della capacità legale di agire; 4) Quando gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo. Nel caso dell'arbitrato irrituale, la principale e talvolta unica regola è quella del rispetto del principio del contraddittorio, salvo se altre regole siano state imposte dalle parti negozialmente. In quest'ultima ipotesi il lodo sarà sempre annullabile per la violazione di tali regole, indipendentemente dal fatto che il relativo vizio sia stato fatto valere o meno nel corso del giudizio arbitrale; 5) Quando nel procedimento arbitrale non è stato rispettato il principio del contraddittorio. Ciò che rileva, in particolare, è che il contraddittorio sia stato in concreto rispettato, dovendo l'arbitro concedere a tutte le parti la possibilità di essere ascoltate al fine di formare la sua libera determinazione nonché a garanzia dell'imparzialità dell'organo giudicante, chiamato a decidere la questione sottoposta al suo esame.

Ciò posto, va osservato che l'orientamento espresso della giurisprudenza di merito è quello di ritenere il lodo emesso in un arbitrato irrituale impugnabile *“previa instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale possono essere fatti valere solo vizi che riguardano la manifestazione di volontà negoziale, come errore, violenza, dolo o incapacità, restando preclusa l'impugnazione per errori di diritto, sia nella valutazione delle prove sia nella decisione. Ciò in quanto, come noto, il lodo arbitrale irrituale, a differenza che nell'arbitrato rituale (il cui lodo ha gli stessi effetti di una sentenza di primo grado e può diventare titolo esecutivo) ha un'efficacia contrattuale e non integra titolo esecutivo”* (Tribunale di Grosseto, sentenza n. 884/2025 del 28.11.2025).

La giurisprudenza di legittimità ha, a sua volta, statuito che *“L'arbitrato irrituale, pur avendo natura negoziale, costituisce fonte di regolamentazione eteronoma degli interessi in conflitto, sicché la diligenza degli arbitri deve essere valutata in riferimento all'oggetto dell'incarico conferito, che non consiste nella composizione della controversia in modo necessariamente transattivo ed appagante per tutte le parti in causa, ma nella pronuncia di una decisione, secondo diritto o equità e nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine di un procedimento in cui, previa definizione del "thema decidendum", sia stato consentito a ciascuna delle parti lo svolgimento di attività di allegazione, eccezione e prova su di un piano di parità”* (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16164 del 15 luglio 2014).

Orbene, nel caso in esame non risulta essersi concretizzata alcuna delle condizioni *ex lege* previste quale presupposto di una domanda di annullamento e/o invalidità del lodo in argomento: questo poiché, valutando i fatti oggetto di causa e i documenti prodotti, emerge chiaramente che nella specie non si è verificato alcun tipo di irregolarità tale da comportare l'annullamento del lodo pronunciato, non essendo emersa nessuna contestazione in merito all'incapacità delle parti o dell'arbitro giudicante.

L'arbitro appare, infatti, avere rispettato il principio del contraddittorio tra le parti, in quanto queste ultime hanno avuto la possibilità, tramite la redazione delle memorie, di contraddire e replicare l'una alle motivazioni dell'altra, come in un procedimento giudiziale (cfr., al riguardo, la pag. 1 del doc. 7 parte attrice, là dove si legge che *“All'udienza l'Arbitro sentiva le parti in ordine alla possibilità di definire la controversia in via conciliativa; restando distanti le posizioni delle parti, preso atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione e conciliazione, assegnava termini per il deposito di memorie con il contenuto di quelle di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e si riservava di decidere all'esito sulle eventuali richieste di mezzi di prova”*); laddove la lettura del lodo emesso mostra un'analisi attenta e circostanziata dei fatti in contestazione da parte dall'arbitro nominato, essendo il lodo motivato con richiami normativi e giurisprudenziali posti a fondamento del convincimento del giudicante.

Non si ravvisano, inoltre, vizi del consenso delle parti, quali la violenza, il dolo o l'errore.

In merito a quest'ultimo vizio, giova ricordare che *“i motivi di annullabilità elencati nell'art. 808-ter c.p.c.(...) non sono pertanto tassativi ed esaustivi e la domanda di annullamento del lodo per errore essenziale nella formazione della volontà arbitrale per errata percezione dei fatti posti a fondamento della decisione assunta è ammissibile”* (Tribunale Novara sez. lav., 15 novembre 2018, n. 245), così comprendendo, tra le motivazioni dell'impugnazione, anche l'errore, che per essere posto a fondamento di una richiesta di annullamento di un contratto deve essere “essenziale”. L'errore, cioè, deve essere sufficiente a deviare la volontà degli arbitri tramite una falsa rappresentazione della realtà o un'alterata percezione dei fatti esaminati. In modo molto chiaro, sul punto, si è espressa più volte la Corte di Cassazione, affermando che *“nell'arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata*

da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per "errores in iudicando", neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; nè, più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante (Sez. 1, Sentenza n. 7654 del 16/05/2003; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 6830 del 24/03/2014). Ne consegue che il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso (Sez. 1, Sentenza n. 22374 del 19/10/2006; v. anche: Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 1, Sentenza n. 3637 del 13/02/2009)" (Cass., Sez. I, 18 maggio 2021, n. 13522). Ne consegue che l'errore nell'applicazione della legge sostanziale o di ermeneutica contrattuale da parte degli arbitri irrituali non ha alcun rilievo qualora una parte reputi il negozio compositivo ingiusto e decida, per tale ragione, di impugnare il provvedimento arbitrale.

Da quanto testè evidenziato discende, quindi, che la parte potrà agire per l'annullamento del lodo quando risulti possibile dimostrare che gli arbitri abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà *"per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa"* e non per errori *"attinenti alla determinazione da essi adottata sulla base del convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti"* (Tribunale Milano sez. lav., 9 settembre 2022, n. 2006).

Deve, pertanto, ribadirsi che la domanda avanzata, da parte attrice, in via principale non può trovare accoglimento.

Parimenti da disattendere è, inoltre, la domanda, anch'essa avanzata da parte attrice, avente ad oggetto richiesta di nullità parziale del contratto intervenuto tra la **Parte_1** e il **CP_1** in data 09.01.2019 per essere quest'ultimo privo della causa ex art. 1418 c. 2 c.c. e stipulato in conflitto di interessi ex art. 2475 *ter* c.c..

Come, infatti, ben motivato e affermato dallo stesso arbitro nella redazione del lodo, la causa del contratto esiste, è lecita ed è ravvisabile nell'incarico professionale conferito dalla società al **CP_1**. L'incarico conferito con l'accordo del 9.01.2019 non può, peraltro, essere ritenuto annullabile nemmeno richiamando l'art. 2475 *ter* c.c., poiché nessun conflitto di interessi è in realtà comprovatamente ravvisabile nella specie, non avendo la società odierna istante fornito adeguata dimostrazione dell'esistenza di un danno alla società in conseguenza della conclusione di detto negozio. Deve notarsi, al riguardo, che il **CP_1** -commercialista- lavorava sin dal 1994 all'interno della compagine societaria, tant'è che faceva parte del consiglio di amministrazione con la funzione di amministratore delegato. Orbene, il fatto che nell'anno 2019 -e, precisamente, il 19.04.2019- la compagine societaria sia stata modificata con l'acquisizione, da parte della **Controparte_5** della maggioranza delle quote societarie della **Parte_1** ha comportato la naturale conseguenza che l'allora consiglio di amministrazione -di cui l'odierno convenuto faceva parte- rassegnasse le proprie dimissioni, essendo logico che in conseguenza dei suddetti mutamenti inerenti alla titolarità delle quote societarie dovessero necessariamente essere modificati anche i membri del consiglio di amministrazione e le cariche ad essi attribuite. In virtù dei suddetti mutamenti della compagine sociale il convenuto avrebbe, quindi, cessato di ricoprire la carica di amministratore delegato della **Parte_1**

[...] e di svolgere, in quanto tale, l'attività di consulente finanziario/tributario per la società per la quale lavorava da ben 25 anni. L'avergli, quindi, affidato, tramite un nuovo contratto contemplante la sua collaborazione esterna, il medesimo incarico di consulenza non può aver costituito, di per sé, un danno alla società stessa, ma di contro, avrebbe potuto comportare un vantaggio per quest'ultima, dal momento che il CP_1 ben conosceva la società dal punto di vista organizzativo e amministrativo e il tipo di lavoro da svolgere. Ciò trova riscontro nelle comunicazioni intercorse via email tra [...]

Per_2 -nuovo presidente del consiglio di amministrazione- e il convenuto: in esse, infatti, non si contesta l'operato del CP_1 né un suo ipotetico conflitto di interessi, in quanto il punto determinante, che ha portato al recesso della società, è ravvisabile -per stessa ammissione di parte attrice- nel costo ritenuto eccessivamente elevato, per la società, del compenso annuale riconosciuto al professionista mediante il contratto sottoscritto in data 9.01.2019. Da quanto emerso e da una lettura attenta dei docc. 2-5 componenti la cartella - doc. 2 di parte convenuta, non vi è alcun dubbio che, se il CP_1 avesse accettato il minor importo offerto dal presidente del consiglio di amministrazione, nessuna contestazione in merito al contratto intercorso nei primi giorni del 2019 o a ipotetici conflitti di interesse sarebbe stata mai sollevata dall'odierna attrice.

In ultimo, oltre all'art. 11 del contratto Polycolor s.r.l./Ghelli deve essere sottolineato anche quanto previsto dall'art. 9 del medesimo accordo, rubricato "Recesso", il quale recita: *"Entrambe le parti hanno il diritto di recesso. Nel caso in cui il recesso sia esercitato dal Cliente senza giusta causa il compenso sarà dovuto per l'intero periodo residuo fino alla scadenza prevista ed indipendentemente dallo stato dei lavori e della consulenza fornita dal professionista al momento del recesso. Qualora sussista una giusta causa per il cliente, è previsto fin d'ora che sarà comunque dovuto il compenso per l'intero anno in cui è stato esercitato il recesso. Per effetto della pattuizione dell'onorario, le parti convengono che il Cliente non potrà risolvere per nessun motivo questo contratto per i primi ventiquattro mesi di durata"*. Ora, il recesso comunicato con email del 27.05.2020 inviata da [...]

Per_2 , presidente della società, al convenuto (doc. 5 della suindicata cartella - doc. 2 di parte convenuta) non può essere ricondotto a motivi afferenti a una situazione di crisi economica della società tale da imporre, inevitabilmente, una rivalutazione dei costi aziendali per la salvaguardia della società stessa, nulla essendo stato provato, dall'odierna attrice, in ordine a ciò. Di contro, nel messaggio del 22.05.2020, inviato al CP_1 dal presidente del CdA Persona_2 (doc. 2 della cartella - doc. 2 di parte convenuta), letteralmente si legge: CP_1 *ciao. Ti prego di darmi modo di continuare così e accetta 7.500 € per lavorare come hai sempre fatto*"; laddove, nelle mail successive del 26/28 maggio 2020, il CP_1 così rispondeva (doc. 3 della suddetta cartella doc. 2 di parte convenuta): *"L'attività professionale che svolgo da trent'anni per Parte_1 come Ti ho già detto, e mi corre obbligo ricordarla, è piena di successi e mai la società, che Tu hai comprato, ha chiuso in perdita un solo esercizio. Non dico che è merito mio, ma è altamente probabile che abbia dato il mio contributo dato che in questo lungo rapporto mai si è verificato un qualsiasi problema amministrativo, patrimoniale ed economico. Mi preme aggiungere che la Tua richiesta di ridurre i compensi mi sorprende perché, oltremodo, il mio rapporto economico non è cambiato con l'ingresso della Tua società. Tanto era prima e tanto lo è adesso"*. E tali affermazioni dell'odierno convenuto non hanno subito alcuna contestazione e/o smentita ad opera della controparte, né dagli atti di causa sono emerse criticità in merito alla professionalità dello stesso CP_1 nello svolgimento delle sue funzioni.

Non è inoltre condivisibile la tesi di parte attrice secondo cui nella specie vi sarebbe stata una duplicazione dei costi a suo carico, sia perché detta assunto non è stato provato, né in sede di arbitrato né nel presente giudizio, sia perché al punto 2 del contratto *de quo* le parti hanno dato atto, espressamente, che l'incarico sarebbe decorso dal 01.01.2019, con risoluzione di ogni e diverso

incarico precedentemente conferito sino al 31.12.2018. Quindi nessuna duplicazione degli incarichi né dei compensi elargiti risulta essere avvenuta a favore del convenuto. Poco attendibile, inoltre, risulta essere l'affermazione di parte attrice di non essere stata a conoscenza del contratto del 9.01.2019 fintanto che il CP_1 non ha richiamato l'art. 9 in merito ai suoi diritti discendenti dal recesso senza giusta causa da parte della società attrice. Questo poiché l'offerta di un compenso inferiore (€ 7.500,00 annui) rende lecito presumere che il presidente del consiglio di amministrazione ben conoscesse quale fosse il tenore degli accordi economici che legavano la società al CP_1 e gli stessi sono stati -tra l'altro- accettati senza avanzare alcuna eccezione per tutto il primo anno (il nuovo consiglio di amministrazione si è infatti insediato il 19.04.2019, mentre la richiesta di riduzione del compenso primo messaggio del 22.05.2020).

Alla luce di quanto precede non può trovare, pertanto, accoglimento neppure la domanda di risarcimento del danno avanzata in via subordinata dalla parte attrice, le cui richieste devono, di conseguenza, essere tutte disattese.

Non può, tuttavia, trovare accoglimento la richiesta del convenuto di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., nel caso in esame non essendo sufficientemente provate né la colpa grave né la malafede della Parte_1 nell'aver agito in giudizio e proseguito il medesimo (arg., in proposito, ex (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 19948 del 12 luglio 2023, secondo cui *“la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. ”*).

Quanto alle spese di lite, le stesse -liquidate come in dispositivo con applicazione dei parametri medi ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, riferiti al valore della controversia e tenuto conto dell'attività svolta, con gli importi indicati per fasi come da ordinanza della Cassazione n. 2196 del 02/02/2026- seguono la soccombenza di parte attrice.

La presente sentenza deve, infine, essere dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa introdotta da Parte_1 in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti di CP_1, così provvede ogni ulteriore e diversa istanza ed eccezione disattesa:

- 1) respinge le domande attrici;
- 2) rigetta la domanda di parte convenuta ex art. 96 c.p.c.;
- 3) condanna parte attrice a rifondere alla controparte le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in € 7.616,00 per competenze (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase di trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale), oltre 15% spese generali nonché IVA e CPA come per legge;
- 4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c..

Pisa, 1.4.2026

Il Giudice

Dott. Giuseppe Laghezza